



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 03/05/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2012, n. 727

Conferimento di incarichi in Agenzie regionali ed Enti strumentali a personale dirigenziale regionale cessato. Applicazione del divieto di cumulo - Atto di indirizzo.

L'Assessore alle Risorse umane, semplificazione, sport, sulla base dell'istruttoria del dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione, confermata dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'amministrazione, riferisce.

Il quadro ordinamentale a livello nazionale, in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, impone vincoli ben specifici alla possibilità di affidamento di incarichi e di cumulo tanto in costanza di rapporto di lavoro quanto anche oltre la cessazione del medesimo. Ed invero se sotto il primo profilo vige la stringente regolamentazione, di cui all'art. 53 del D.lgs. n.165/2001, per quanto riguarda il secondo bisogna far riferimento ad una serie di norme, la cui finalità è per un verso quello di contenere la spesa pubblica, evitando la percezione di un doppio compenso - uno a carico dell'Ente previdenziale e l'altro a carico dell'Amministrazione che utilizza la prestazione del titolare della prestazione pensionistica - e per l'altro quello di garantire i principi di cui all'art. 97 Cost. sul buon andamento dell'attività amministrativa.

In particolare, l'art. 133 del D.P.R. n. 1092/1973 pone un generale divieto di cumulo dei trattamenti (pensione normale diretta e trattamento di attività) "nei casi in cui il nuovo rapporto di lavoro costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione". Il divieto opera, a titolo esemplificativo, "nei casi di nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130 [ovvero le amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, enti parastatali, enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti così indicati], conseguita in derivazione o in continuazione o comunque in costanza di un precedente rapporto di impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi".

A questa disposizione, si è affiancata più di recente la norma dell'art. 25 della Legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724 che, regolando l'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, circoscrive i casi ed i presupposti giustificativi dell'affidamento degli incarichi di collaborazione, sancendo un generale divieto di conferire incarichi di collaborazione e consulenza ad ex dipendenti cessati volontariamente dal servizio nel quinquennio precedente.

La norma, la cui ratio è stata individuata nell'intento di "arginare il fenomeno di dimissioni accompagnate da incarichi ad ex dipendenti sì da garantire [...] la piena ed effettiva trasparenza e la imparzialità dell'azione amministrativa" (Corte cost., sent. n. 406/1995; v. anche Corte dei Conti, sez,

Campania, parere n. 460/2011), ha peraltro conosciuto in giurisprudenza un'interpretazione estensiva, volta a garantire appieno il perseguimento delle sue finalità (per tutte, Cassazione, sent. n. 20523/2008, circa il conferimento di incarico di direttore amministrativo presso una istituzione ospedaliera).

Reputando necessario contemperare la garanzia dell'accesso all'impiego con i vincoli rivenienti dalla normativa vigente e comunque con il principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, appare opportuno che siano adottati criteri certi e predeterminati nel conferimento di incarichi al personale, in particolar modo dirigenziale, già cessato da questa Amministrazione per dimissioni volontarie o comunque senza avere il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Si ritiene congruo a tal fine adottare un Atto di indirizzo che espliciti l'espressione di cui all'art. 133 del D.P.R. 1092/1973 nel seguente modo:

- previa procedura selettiva, constatata l'eventuale assenza di candidature idonee e fermo restando quanto disposto dall'art. 25 della L. 724/1994, la Giunta potrà conferire incarichi dirigenziali, che siano qualificabili come incarichi di "derivazione" (da intendersi tali gli incarichi in favore di Agenzie regionali ovvero di Enti strumentali), a dipendenti già cessati volontariamente dal servizio;
- in nessun caso saranno conferibili incarichi che possano intendersi di "continuazione" o di "proroga" ovvero in favore della stessa Amministrazione e per le stesse funzioni ed attività oggetto del rapporto prima della cessazione;
- gli incarichi non potranno essere conferiti a soggetti che abbiano superato il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo, così come previsto dall' art. 33 del D.L. 223/2006.

In caso di affidamento dell'incarico, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 133 del D.P.R. 1092/1973, in riferimento alla sospensione del trattamento pensionistico.

Tanto premesso, l'Assessore relatore rappresenta alla Giunta Regionale la proposta di intervenire a riguardo.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

"La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale."

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della LR n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse umane, semplificazione e sport;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente del Servizio Personale e Organizzazione e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di adottare il

seguinte atto di indirizzo in materia di conferimento di incarichi di natura fiduciaria o senza l'esperimento di procedura selettiva al personale, in particolare modo dirigenziale, già cessato dalla Amministrazione regionale per dimissioni volontarie o comunque senza avere il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia:

1) previa procedura selettiva, constatata l'eventuale assenza di candidature idonee e fermo restando quanto disposto dall'art. 25 della L. 724/1994, la Giunta potrà conferire incarichi dirigenziali, che siano qualificabili come incarichi di "derivazione" (da intendersi tali gli incarichi in favore di Agenzie regionali ovvero di Enti strumentali), a dipendenti già cessati volontariamente dal servizio;

2) in nessun caso saranno conferibili incarichi che possano intendersi di "continuazione" o di "proroga" ovvero in favore della stessa Amministrazione e per le stesse funzioni ed attività oggetto del rapporto prima della cessazione;

3) gli incarichi non potranno essere conferiti a soggetti che abbiano superato il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo, così come previsto dall' art. 33 del D.L. 223/2006.

4) in caso di affidamento dell'incarico, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 133 del D.P.R. 1092/1973, con riferimento alla sospensione del trattamento pensionistico;

5) la presente disciplina si applica quale atto di indirizzo per il conferimento di incarichi dirigenziali nelle società in house della Regione Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Alba Sasso
